

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto, lamenta un ingiustificato ritardo nello sblocco del proprio rapporto a seguito della revoca di un atto di pignoramento presso terzi. In particolare, espone che:

- in data 15.07.2025, l'intermediario riceveva notifica di un atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 279,70, a seguito del quale provvedeva a bloccare l'operatività dell'intero conto corrente, il cui saldo era inferiore alla somma pignorata;
- in data 23.07.2025, il ricorrente provvedeva a saldare il debito direttamente alla società creditrice;
- in data 31.07.2025, la società creditrice inviava all'intermediario, a mezzo PEC, la comunicazione di revoca del pignoramento, atto che veniva trasmesso alla banca anche dal ricorrente stesso;
- nonostante la ricezione della revoca, l'intermediario provvedeva a sbloccare il conto corrente soltanto in data 21.08.2025;
- nel medesimo periodo, lo stipendio del ricorrente, accreditato con valuta 25.07.2025, veniva trattenuto con la causale "Blocco Authority Request General Use" e reso disponibile solo in data 22.08.2025.

Tale ritardo, a dire del ricorrente, gli avrebbe cagionato rilevanti danni economici e personali, costringendolo a ricorrere a prestiti e subendo le conseguenze del mancato pagamento di diverse scadenze. Per tali ragioni, chiede di accertare la scorrettezza del comportamento dell'intermediario e di

condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali documentati, quantificati in € 1.255,25, oltre a un ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa per i danni da ritardo e impossibilità di disporre del conto. L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce la mancata produzione da parte del ricorrente di elementi sufficienti a comprovare l'individuazione e la quantificazione del pregiudizio asseritamente patito. Sottolinea che la funzione del risarcimento non è punitiva, ma riparatoria di un danno concreto e dimostrato. Dichiarà, inoltre, di aver riconosciuto al cliente, a titolo meramente conciliativo, la somma di € 200,00, oltre al contributo di € 20,00 per le spese della procedura, in ragione della prolungata indisponibilità delle somme.

Il ricorrente non ha presentato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio attiene alla legittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nella gestione di un pignoramento presso terzi e, in particolare, al ritardo con cui ha provveduto a rimuovere il vincolo di indisponibilità sul conto corrente del ricorrente a seguito della comunicazione di revoca del pignoramento stesso.

Dalla documentazione in atti, emerge in modo pacifico che l'intermediario, pur avendo ricevuto la comunicazione di revoca del pignoramento in data 31.07.2025, ha reso nuovamente disponibili le somme sul conto corrente del cliente solo in data 21.08.2025, e ha provveduto a contabilizzare lo stipendio pendente solo il giorno successivo, 22.08.2025. Si è dunque verificato un ritardo di circa ventuno giorni nella lavorazione della pratica di svincolo.

Tale condotta, in astratto, potrebbe configurare una violazione degli obblighi di diligenza professionale, correttezza e buona fede che devono informare l'esecuzione del rapporto contrattuale tra banca e cliente, ai sensi degli artt. 1175, 1176, comma 2, e 1375 c.c. La diligenza richiesta all'operatore professionale, infatti, impone di soddisfare con la massima sollecitudine le richieste della clientela e di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali senza ingiustificati ritardi.

Tuttavia, l'accertamento di una condotta astrattamente illegittima non è di per sé sufficiente a fondare una pronuncia di condanna al risarcimento del danno. A tal fine, è necessario che la parte che si assume danneggiata fornisca la prova rigorosa del pregiudizio concreto subito e del nesso di causalità tra tale pregiudizio e la condotta inadempiente della controparte.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dall'orientamento consolidato di questo Arbitro, nel nostro ordinamento non è configurabile un danno in re ipsa, ossia un danno la cui esistenza sia implicita nel mero compimento dell'atto illecito. Grava, pertanto, sul ricorrente l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. sia dell'an che del quantum della pretesa risarcitoria. A questo proposito, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che "spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).

Nel caso di specie, il ricorso risulta infondato sotto il profilo, assorbente, della mancata prova del danno. Il ricorrente ha quantificato il danno patrimoniale in € 1.255,25, ma l'analisi della documentazione prodotta a sostegno di tale richiesta non consente di ritenerla fondata. Nello specifico:

- il prestito ricevuto da un collega per saldare il debito pignorato è sorto in data 23.07.2025, ossia in un momento in cui il blocco del conto era pienamente legittimo, e non è stata fornita alcuna prova di un danno conseguente a tale prestito (es. pagamento di interessi);

- il pagamento di una rata di mutuo da parte di un terzo, avvenuto in data 19.08.2025, non è accompagnato da alcuna evidenza di un pregiudizio per il ricorrente;
- per l'addebito della carta di credito e il pagamento della rata condominiale, il ricorrente non documenta né le modalità di pagamento né eventuali conseguenze negative derivanti da un eventuale ritardo;
- il pagamento della bolletta elettrica, avvenuto tramite altro strumento con una commissione di € 1,50, costituisce l'unico pregiudizio economico effettivamente documentato, ma dimostra altresì che il cliente disponeva di altra provvista per far fronte ai pagamenti.

A fronte di una richiesta risarcitoria di oltre mille euro, la prova di avere dovuto pagare una commissione di € 1,50 risulta del tutto insufficiente a sorreggere la pretesa. Il ricorrente, pur avendo subito un disagio a causa del ritardo dell'intermediario, non ha fornito alcun elemento concreto e specifico per dimostrare l'esistenza di un danno patrimoniale causalmente riconducibile alla condotta della banca nel periodo successivo al 31.07.2025.

Né può trovare accoglimento la domanda di liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. L'esercizio di tale potere discrezionale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti solo impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare. Non è possibile, invece, surrogare, per il tramite della liquidazione equitativa, il mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'esistenza stessa del danno.

In assenza di allegazioni e prove sufficienti a dimostrare un pregiudizio concreto, patrimoniale o non patrimoniale, che vada oltre il mero disagio o fastidio (non risarcibile secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n. 26972/2008), la domanda risarcitoria non può essere accolta.

L'offerta conciliativa formulata dall'intermediario, infine, non costituisce riconoscimento di responsabilità e non può incidere sulla valutazione del Collegio, che si fonda esclusivamente sulla documentazione prodotta e sui principi in materia di onere della prova, ed anzi contribuisce a far ritenere che il ricorrente non abbia subito alcun ulteriore danno apprezzabile a causa del ritardo nello sblocco del conto.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE